



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
VETERINARIO

**UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

Note esplicative relative alle modalità di rilascio dei provvedimenti autorizzativi o di registrazione relativi alla protezione degli animali durante il trasporto (Regolamento CE n. 1/2005)

Il presente documento elenca in modo semplificato, le modalità di rilascio dei provvedimenti autorizzativi o di registrazione previsti dal Regolamento CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Il campo di applicazione del regolamento interessa il trasporto stradale, ferroviario, navale ed aereo degli animali vertebrati vivi all'interno della Unione.

Per definire gli aspetti applicativi del nuovo regolamento nella specifica realtà nazionale è nata l'esigenza di elaborare delle linee guida che regolamentino le attività di trasporto animali non comprese nell'ambito di applicazione del regolamento comunitario, ovvero il trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica.

Per soddisfare questa esigenza, rappresentata nelle sedi proprie dai Servizi veterinari regionali, la Conferenza Stato-Regioni ha emanato il documento "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" (repertorio n. 114/Csr del 20 marzo 2008). Successivamente, al pari delle altre Regioni, la Regione Sicilia ha adottato dette linee guida con Decreto Assessoriale del 20 maggio 2009.

Con tale D.A. sono state definite la procedura e la modulistica per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art 10 e dall'art. 11 del Reg. CE n. 1/2005, nonché per le attività di trasporto animali vivi, escluse dal campo di applicazione del regolamento, ma soggette a semplice registrazione da effettuarsi sempre presso le ASP.

Pertanto in sintesi la nuova normativa prevede che il responsabile del trasporto sia in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASP oppure, in caso di trasporti non in relazione con attività economiche, una semplice registrazione dei dati del responsabile del trasporto ed del mezzo, sempre presso la ASP.

Quali attività devono essere autorizzate o registrate

In relazione al tipo di trasporti effettuati si distinguono le seguenti tipologie di autorizzazioni o registrazioni che vanno richieste al Dipartimento di Prevenzione della ASP ove risiede il responsabile del trasporto:

- autorizzazione TIPO 1 per viaggi brevi - durata inferiore alle 8 ore o 12 in ambito nazionale;
- autorizzazioni TIPO 2 per viaggi lunghi - durata superiore a 8 ore – in questo caso i mezzi di trasporto utilizzati devono essere in possesso di un "certificato di omologazione" che ne attesti l'idoneità, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione;
- registrazione – Allegato G - per allevatori che trasportano i propri animali con il proprio mezzo di trasporto, in entrata o in uscita dal proprio allevamento, su una distanza massima di 65 km;

- registrazione – Allegato H - per i proprietari di equidi che effettuano il trasporto del proprio cavallo con il proprio mezzo per finalità ludiche, ricreative, culturali o sportive-amatoriali svolte non professionalmente.

Come ottenere l'autorizzazione al trasporto animali TIPO 1, TIPO 2 e il Certificato di Omologazione del mezzo di trasporto

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo e redatta utilizzando la modulistica allegata e dovrà essere presentata alla U.O. veterinaria competente territorialmente sul luogo di residenza del richiedente o sede legale in caso di ditte.

Autorizzazione al trasporto TIPO 1 - necessaria per tutti i trasportatori che trasportano animali vivi in "conto terzi", per percorsi di durata inferiore alle 8 ore o eventualmente 12 su territorio nazionale, qualora le caratteristiche del mezzo lo consentano (ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE n. 1/2005) - l'istanza di autorizzazione in bollo dovrà essere redatta utilizzando il modello **Allegato A1** compilato in ogni sua parte e corredato dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione del richiedente (compresa nell'istanza) dalla quale si evinca la struttura di norma utilizzata per pulizia, lavaggio e disinfezione del mezzo e, in caso di strutture annesse ai macelli o mercati fissi, autorizzazione all'uso rilasciata dal titolare della stessa (originale o copia autocertificata);
- b) carta di circolazione e foglio complementare del mezzo di trasporto dai quali risulti che il richiedente (trasportatore) sia il proprietario o, in alternativa, documentazione attestante la piena disponibilità del mezzo che si intende utilizzare – dalla documentazione deve essere rilevabile la possibilità di trasportare animali vivi (originale o copia autocertificata);
- c) certificato di idoneità per conducenti e guardiani (art. 17 del Reg. CE n. 1/2005) per ognuno dei conducenti/guardiani indicati sull'istanza e copie dei rispettivi documenti di identità (originale o copia autocertificata);
- d) dichiarazione di accettazione dell'incarico corredata da copia del documento di identità e del codice fiscale nel caso in cui la persona designata "responsabile del trasporto" sia diversa dal richiedente (trasportatore);
- e) una marca da bollo di € 14.66 da applicare sulla autorizzazione che verrà rilasciata;
- f) fotocopia del documento di identità del richiedente (trasportatore);
- g) dichiarazioni sostitutive di certificazioni (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) comprovanti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.10 Legge 31.05.65 n. 575 e s.m.i.. Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli predisposti da questo Dipartimento e disponibili presso le UU.OO. territoriali
- h) check-list di certificazione dell'idoneità del mezzo al trasporto di animali vivi, una per ogni autoveicolo o rimorchio, redatta sull'apposito **Allegato B** e firmata dal richiedente in due copie originali di cui una resterà agli atti del Dipartimento e l'altra sarà consegnata alla ditta unitamente alla autorizzazione.

Autorizzazione al trasporto TIPO 2 - necessaria per tutti i trasportatori che trasportano animali vivi per "conto terzi" per percorsi di durata anche superiore alle 8 ore ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE n. 1/2005, l'istanza di autorizzazione in bollo dovrà essere redatta utilizzando il modello **Allegato A2** compilato in ogni sua parte e corredato dalla seguente documentazione:

- a) documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente punto;

- b) certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto, indicato sull'istanza (originale o copia autocertificata);
- c) piano d'emergenza per assicurare il mantenimento del benessere degli animali in caso di imprevisti che potrebbero verificarsi nel corso dei trasporti - un modello fac-simile di "piano di emergenza" è disponibile sul sito del Ministero della Salute;
- d) check-list di certificazione di idoneità del mezzo al trasporto di animali vivi per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi, redatta sull'apposito Allegato B e firmata dal richiedente (originale in due copie).

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora il mezzo di trasporto non fosse già in possesso del certificato di omologazione, la relativa istanza di rilascio deve essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione al trasporto.

Certificato di omologazione del mezzo di trasporto – necessario per i mezzi di trasporto che dovranno effettuare trasporti di durata superiore a 8 ore, ovvero alle 12 ore se in ambito nazionale (art. 18 Reg. CE n. 1/2005) - l'istanza di omologazione in bollo dovrà essere redatta utilizzando il modello Allegato E compilato in ogni sua parte e corredato dei seguenti allegati:

- a) documentazione di cui alle lettere b), e), f) del precedente punto 4.1.A;
- b) dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del capo VI, allegato I, del reg. CE n. 1/2005 (originale o copia autocertificata);
- c) certificazione/dichiarazione di installazione del sistema satellitare (idoneo ai sensi dell'allegato I, capo VI, del reg. CE n. 1/2005 (originale o copia autocertificata).

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto, può presentare un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche.

qualsiasi variazione riguardante le dichiarazioni sottoscritte all'atto della istanza, così come previsto dal Reg. CE n. 1/2005 e dal D.A. 20 maggio 2009, dovrà essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Prevenzione Veterinario a mezzo specifica *Comunicazione variazione dati*

Modalità di registrazione per attività di trasporto animali associate alla produzione primaria – Allegato G

Ambito di applicazione

La registrazione dei mezzi di trasporto, semoventi o rimorchiati, con l'Allegato G è applicabile esclusivamente ai trasporti effettuati dai titolari di codice aziendale, produttori primari già registrati ai sensi del Reg. CE n. 852/04 art. 6, che intendono trasportare gli animali, in entrata o in uscita dal proprio allevamento per qualsiasi destinazione su percorsi non superiori a 65 km, con mezzi propri o che comunque siano nelle loro piene disponibilità. Ovviamente potranno essere trasportate soltanto le specie animali allevate in azienda in relazione alle caratteristiche del mezzo.

Modalità di registrazione

Il produttore primario dovrà presentare istanza di registrazione presso la U.O. veterinaria territoriale nel cui territorio di competenza ha sede legale la azienda di allevamento utilizzando l'Allegato G redatto in duplice copia originale e corredato della seguente documentazione:

- a) carta di circolazione e del foglio complementare del mezzo dai quali risulti che il richiedente (trasportatore) sia il proprietario del mezzo di trasporto o, in alternativa, documentazione attestante la piena disponibilità del mezzo che si intende utilizzare – dalla documentazione deve essere rilevabile la possibilità di trasportare animali vivi (originale o copia autocertificata);
- b) fotocopia del documento di identità del richiedente (trasportatore);

qualsiasi variazione riguardante le dichiarazioni sottoscritte sull'Allegato H all'atto della registrazione, così come previsto dal D.A. 20 maggio 2009, dovrà essere tempestivamente comunicata alla U.O. che ha effettuato la registrazione a mezzo specifica *Comunicazione variazione dati*

Modalità di registrazione dei proprietari di equidi nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi – Allegato H

Ambito di applicazione

La registrazione dei mezzi di trasporto, semoventi o rimorchiati, con l'Allegato H è applicabile esclusivamente ai trasporti equidi effettuati da "persone fisiche" o loro familiari, proprietari di mezzi per il trasporto dei propri equidi utilizzati esclusivamente per finalità ludiche, ricreative, culturali o sportive-amatoriali (Riferimento normativo: combinato disposto del Regolamento 1/2005 e D.A. 20 maggio 2009).

Al fine di una più precisa definizione dell'ambito di applicazione è importante sottolineare che al registro dei proprietari/trasportatori di "equidi in conto proprio" potranno registrarsi esclusivamente le persone fisiche in grado di soddisfare i criteri precedentemente illustrati e di seguito puntualizzati, ovvero:

- a) gli equidi trasportati e il mezzo che li trasporta devono essere di proprietà del medesimo soggetto (persona fisica) o di soggetti legati da rapporti di familiarità;
- b) l'attività di trasporto deve essere esclusivamente legata ad attività ludiche, ricreative, culturali o sportive-amatoriali svolte non professionalmente.

Modalità di registrazione

Il soggetto qualificato proprietario dell'equide dovrà presentare istanza di registrazione presso la U.O. veterinaria territoriale nel cui territorio di competenza è residente utilizzando **l'Allegato H** alla presente procedura redatto in duplice copia originale e corredato della seguente documentazione:

- a) carta di circolazione e foglio complementare del mezzo dai quali risulti che il richiedente (trasportatore) sia il proprietario del mezzo di trasporto o, in alternativa, documentazione attestante la piena disponibilità del mezzo che si intende utilizzare – dalla documentazione deve essere rilevabile la possibilità di trasportare animali vivi (originale o copia autocertificata);
- b) passaporti identificativi degli equidi che si intendono trasportare conformi al Regolamento CE n. 504/2008 dai quali si evinca il proprietario dell'equide (originale);
- c) fotocopia del documento di identità del richiedente (proprietario/trasportatore);
- d) fotocopia del codice fiscale del richiedente (proprietario/trasportatore);

qualsiasi variazione riguardante le dichiarazioni sottoscritte sull'Allegato H all'atto della registrazione, così come previsto dal D.A. 20 maggio 2009, dovrà essere tempestivamente comunicata alla U.O. che ha effettuato la registrazione a mezzo specifica *Comunicazione variazione dati*

Dove presentare le domande di autorizzazione o registrazione

Le istanze devono essere presentate presso le UU.OO. veterinarie territoriali della ASP competenti per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore inteso come legale rappresentante della ragione sociale, o titolare della ditta individuale o comunque persona fisica.

Sanzioni

Le violazioni alla normativa comunitaria e nazionale da parte dei responsabili delle attività di trasporto e degli operatori che assistono gli animali sono sanzionate in base al Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 con sanzioni amministrative variabili, a seconda della gravità della violazione. Eventuali comportamenti specifici che causano sofferenza agli animali costituiscono reati perseguibili ai sensi del art. Del Codice penale.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito alcune violazioni e relative sanzioni amministrative:

VIOLAZIONE	SANZIONE
chi effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione	da Euro 2.000 a Euro 6.000
il trasportatore che commette irregolarità documentali	da Euro 1.000 a Euro 3.000.
il trasportatore che trasporta animali con mezzi che non rispondono ai requisiti previsti dal regolamento n.1/2005	da Euro 2.000 a Euro 6.000
salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni	da Euro 3.000 a Euro 15.000
il titolare di registrazione con Allegato G (allevatore) o Allegato H (equidi per attività ludico-sportive) che non osserva i requisiti minimi previsti per le condizioni di trasporto	da Euro 1.000 a Euro 4.000